

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Como, gennaio 2019

## **Circolare**

### **Oggetto: Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) Estensione dell'applicazione del regime forfetario**

Per i contribuenti minori esistono allo stato attuale due regimi fiscali:

- 1) regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex DL 98/2011 (ex Contribuenti Minimi).  
Tale regime, residuale, nonostante la sua abrogazione risulta ancora utilizzabile a favore dei soggetti che lo avevano scelto, in sede di inizio attività, entro il 31.12.2015:
  - per il primo quinquennio dell'attività;
  - oppure anche oltre detto quinquennio, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età dell'imprenditore o del lavoratore autonomo.
- 2) regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, che prevede la tassazione al 15% (5% per i primi 5 anni di attività) del reddito determinato forfettariamente, con percentuali diverse a seconda della tipologia di attività, sulla base dei compensi percepiti. Il regime prevede inoltre l'esonero dall'applicazione dell'IVA e delle eventuali ritenute d'acconto in fattura.

La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Non viene incisa la restante disciplina del regime (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali).

#### **Soglia di ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro**

Dall'1.1.2019, possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell'anno precedente, a 65.000,00 euro. Sono, invece, rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro), le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime dall'1.1.2019.

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

#### **Possesso di partecipazioni**

La causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni viene modificata come segue. Non possono utilizzare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:

- partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Rispetto alla versione previgente della disposizione è stato aggiunto in modo esplicito il riferimento alle imprese familiari, alle srl non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione.

### **Contestuale o precedente attività di lavoro dipendente**

La causa ostativa connessa allo svolgimento di attività di lavoro dipendente viene modificata come segue. Non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d'impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:

- sono in corso rapporti di lavoro;
- oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono più limitazioni circa l'ammontare di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti, in quanto ciò che rileva è che l'attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell'attuale, di eventuali altri datori di lavoro dei 2 anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.

### **Decorrenza**

Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall'1.1.2019. Pertanto, la nuova soglia di ricavi/compensi e le riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.

### **Fatturazione elettronica**

in relazione agli obblighi di fatturazione elettronica per i contribuenti minimi (regime di vantaggio ex DL 98/2011) e regime forfetario (ex L. 190/2014) si precisa quanto segue:

Fatturazione attiva: i contribuenti non hanno obbligo (ma facoltà) di emissione delle fatture in formato elettronico.

Fatturazione passiva: le ultime FAQ dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito che la conservazione elettronica delle fatture passive è facoltativa. Pertanto, il contribuente, potrà continuare a ricevere le fatture in formato cartaceo/analogico.

Si attendono tuttavia ulteriori chiarimenti sul punto da parte dell'Agenzia delle Entrate.

### **Nuove diciture da indicare nelle fatture emesse in regime forfetario nel 2019**

Contribuenti con reddito derivante da attività normalmente soggette a ritenuta d'acconto (professionisti/agenti /procacciatori d'affari):

*"Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge 145/2018. Operazione in franchigia da iva; Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro. Le somme oggetto di fatturazione afferiscono al reddito soggetto all'imposta sostitutiva propria del regime forfetario; gli importi dovuti, pertanto, non devono essere assoggettati alla ritenuta d'acconto di cui all'art.25 del DPR 600/1973."*

Contribuenti con reddito d'impresa non soggetti a ritenuta d'acconto:

*"Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge 145/2018. Operazione in franchigia da iva; Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro. Le somme oggetto di fatturazione afferiscono al reddito soggetto all'imposta sostitutiva propria del regime forfetario."*

\*\*\*

**In considerazione delle rilevanti novità sopra riportate e della necessità di una specifica analisi della situazione personale del singolo cliente in merito alla scelta/possibilità di adesione al regime forfetario, così come modificato dalla legge di bilancio, si invitano tutti i clienti che nel corso dell'anno 2018 hanno conseguito ricavi/compensi inferiori ad euro 65.000,00 a prendere contatto con lo Studio al fine di valutare l'opportunità di cambio/mantenimento del proprio regime fiscale attuale.**

Studiodotcom